SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIX LEGISLATURA —

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (1337-A)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.200 (già 1.2 testo 2) Pirro, Damante, Cataldi

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Le risorse relative all'annualità 2024 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 10.949.636,79 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nella predetta annualità, per la medesima spesa di personale nell'anno 2025. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15.138.594,73 euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge

n. 152 del 2021, anche ai fini dello scorrimento della graduatoria del DFP, annualità 2024. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 26.088.032 per l'anno 2025 e a 15.138. 594,73 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

1.201 (già 1.3)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1.1. Le risorse relative all'annualità 2024 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 10.949.636,79 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nella predetta annualità, per la medesima spesa di personale nell'anno 2025. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15.138.594,73 euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021, anche ai fini dello scorrimento della graduatoria del DFP, annualità 2024. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, MANCA, FURLAN, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2025».

1.202 (già 1.7)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1.1 Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di

cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2025. »

1.15

PARRINI, MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: "per il triennio 2022-2024" sono aggiunte le seguenti: "e per il triennio 2025-2027".»

1.16

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, MANCA, FURLAN, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

- «1-bis. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
- b) al comma 1, lettera c), le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
- c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"».

1.203 (già 1.17)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1.1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

- n. 165, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";
- b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025";
- c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".»

PARRINI, MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".»

1.204 (già 1.22)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

- "1.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
- b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

1.205 (già 1.26)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2025. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza."

1.206 (già 1.28)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1.1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali, all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "30 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025, e le parole:«29 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti «29 settembre 2025».

1.207 (già 1.33)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. L'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è abrogato.»

1.34

D'ELIA, CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, GIORGIS, CRISANTI, FURLAN, PARRINI, MELONI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, MALPEZZI, TAJANI, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° aprile 2025, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione

del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all' articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2025, entro il limite di spesa 8 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.».

1.38

MISIANI, MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, le parole: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano al personale che cessa dal servizio, per raggiunti requisiti anagrafici, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, a decorrere dall'anno 2025.»;

b) il comma 100 è sostituito dal seguente:

«100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 25 milioni a decorrere dall'anno 2025 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 28 milioni a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. Fino al 30 giugno 2025, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano per importi a base di gara superiori a 4 milioni di euro."

1.208 (già 1.44)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6.1. il termine di tre mesi, previsto dal comma 7, dell'articolo 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, limitatamente alle elezioni svoltesi tra il 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2023, esclusivamente per i candidati che non hanno sostenuto spese, è posticipato al 30 giugno 2025. Le sanzioni nel frattempo comminate dai Collegi Regionali di Garanzia elettorale, ai sensi del comma 5, articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono sospese, e verranno successivamente revocate al momento della ricezione della dichiarazione di cui al comma 7, articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515."

1.209 (già 1.45)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6.1 All'art. 1, comma 136-bis della legge 145 del 2018, aggiungere in fine il seguente paragrafo: "Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022 e 2023 relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori".

1.210 (già 1.47)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6.1. Al comma 806 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n.207 le parole "15 maggio 2025" sono sostituite dalle parole "15 ottobre 2025" e le parole "31 marzo 2025" sono sostituite dalle parole "31 agosto 2025".

1.48

PARRINI, ZAMBITO, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dopo il comma 8, inserire i seguenti: « 8-bis. Al fine di garantire il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale relativi all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, all'intervento agevolativo di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono assegnate, ad integrazione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 luglio 2021, risorse aggiuntive per euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

8-*ter*. All'onere derivante dal comma 8-*bis*, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.53

PARRINI, MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo le parole: "colpa grave" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli amministratori che, in assenza di dolo, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato dalla Corte dei Conti".»

MELONI, GIORGIS, MANCA, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente

«10-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025 o già scadute sono prorogate al 31 dicembre 2026.».

1.211 (già 1.66)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"10-bis. I termini di validità delle graduatorie relative ai concorsi pubblici banditi dalle Università per il reclutamento di personale tecnico amministrativo e dirigenziale a tempo indeterminato in scadenza nel corso dell'anno 2025 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

10-ter. Dall'attuazione del comma 10-bis non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

1.67

Furlan, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Parrini, Meloni, Valente, Zambito

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I termini di validità delle graduatorie relative ai concorsi pubblici banditi dalle Università per il reclutamento di personale tecnico amministrativo e dirigenziale a tempo indeterminato, in scadenza nell'anno 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2025.».

1.212 (già 1.68)

SBROLLINI, MUSOLINO

Dopo il comma 10-undecies, aggiungere il seguente: «10-duodecies.. I termini di validità delle graduatorie relative ai concorsi pubblici banditi dalle Università per il reclutamento di personale tecnico amministrativo e dirigenziale a tempo indeterminato in scadenza nell'anno 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2025».

1.213 (già 1.75)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10.1. Per far fronte alle esigenze assunzionali, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, possono procedere anche tramite scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Le graduatorie dei concorsi pubblici già scadute entro il 31 dicembre 2024, o quelle la cui scadenza è prevista entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogate al 31 dicembre 2026."

1.214 (già 1.76)

Musolino

Dopo il comma 10-undecies, aggiungere il seguente:

«10-duodecies. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno un titolo di Laurea o di Laurea Magistrale di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 o di Diploma accademico di I o II Ciclo presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ed un secondo titolo delle tipologie sopra specificate, a decorrere dall'Anno Accademico 2025/2026, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari,

senza limitazioni relative al reddito, all'acquisizione dei CFU o dei CFA ed a qualsiasi altra causale o condizione, ai fini dell'iscrizione ad ogni anno di un ulteriore corso di Laurea o di Laurea magistrale o di Diploma accademico di I e II Ciclo. Il beneficio di cui al presente comma dovrà essere previsto dalle Università e dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica per tutti i corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di Diploma accademico di I e II Ciclo dei relativi Ordinamenti didattici ed Offerte formative.»

1.215 (già 1.77)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10.1. Le graduatorie delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con validità di due anni, già approvate nel corso del 2023, sono portate in scadenza, senza ulteriore possibilità di proroga, fino al 2026. Tale proroga si applica a tutte le graduatorie vigenti destinate all'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni, fatta salva la facoltà di quest'ultime di procedere al loro scorrimento per la copertura di posti vacanti e disponibili."

1.93

MANCA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "soggetti a controllo" è aggiunta la parola: "monocratico".»

1.98

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, MANCA, FURLAN, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicem-

bre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2025.».

1.216 (già 1.99)

CATALDI, MAIORINO

Dopo il comma 10-undecies aggiungere il seguente:

"10-duodecies. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2025.".

1.102

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, MANCA, FURLAN, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 10, aggiungere seguente:

«10-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026"».

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, MANCA, FURLAN, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

1.109

Furlan, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Parrini, Meloni, Valente, Zambito

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 162, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 495, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»."

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.217 (già 1.111)

SBROLLINI, MUSOLINO

Dopo il comma 10-undecies, aggiungere il seguente:

«10-duodecies. All'articolo 1, comma 495 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

GIORGIS, PARRINI, MANCA, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole: "Fino 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025";
- b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza è fissato in trenta giorni. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea."»

1.218 (già 1.118)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

- "10.1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'alinea, le parole: «Fino 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;
- b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: " a) Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza è fissato in trenta giorni. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea."

FINA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. All'articolo 57, comma 14-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, dopo le parole: "che ha una durata minima", le parole "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "venti anni a partire dalla data di connessione dell'infrastruttura alla rete e non può essere revocato se non per pubblico interesse, con l'impegno tra le parti di individuare una nuova collocazione per le infrastrutture di ricarica tenendo conto degli oneri a carico dell'operatore CPO"».

1.125

NICITA, MELONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: « 10-bis. All'articolo 7, comma 4, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 sostituire le parole "per la durata massima di 36 mesi" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".»

1.219 (già 1.127)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 10, inserire il seguente comma:

10.1. A decorrere dal 1° aprile 2025, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all' articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2025, entro il limite di spesa 8 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.»".

1.128

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le risorse relative all'annualità 2024 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 10.949.636,79 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nella predetta annualità, per la medesima spesa di personale nell'anno 2025. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15.138.594,73 euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021, anche ai fini dello scorrimento della graduatoria del DFP, annualità 2024. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

1.130

ZAMBITO, PARRINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "quarantotto"».

1.131 (testo 2)

ZAMBITO, PARRINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei".».

1.132

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "Fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025"».

1.143

FINA, FRANCESCHELLI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente: «10-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, la parola "trentasei" è sostituita dalla parola "ventiquattro".»

1.148

FINA, FRANCESCHELLI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente: «10-bis. 11. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»

Furlan, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Parrini, Meloni, Valente, Zambito

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 124 è abrogato.".

1.220 (già 1.154)

SBROLLINI, MUSOLINO

Dopo il comma 10-undecies, aggiungere il seguente:

«10-duodecies. L'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è abrogato»

1.156

Camusso, Zampa, D'Elia, Giorgis, Manca, Furlan, Parrini, Meloni, Valente, Zambito

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto" sono sostituite dalle seguenti: "sono rinnovati in continuità per un periodo di diciotto mesi oltre il termine previsto"."

1.221 (già 1.157)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 10, inserire il seguente comma:

"10.1. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici

mesi oltre il termine previsto" sono sostituite dalle seguenti: "sono rinnovati in continuità per un periodo di diciotto mesi oltre il termine previsto".

1.158

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, MANCA, FURLAN, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 162, della legge del 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, per i quali i soggetti interessati abbiamo già formalizzato la domanda all'INPS entro il 31 dicembre 2024"».

1.0.2

NICITA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente

«Art. 1-bis

- 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, a decorrere dal rendiconto 2020, l'eventuale maggiore disavanzo rispetto all'esercizio precedente, derivante dall'appostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità, concesse per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di anni quindici, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio.
- 2. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020, derivante dall'appostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità, concesse per il pagamento dei debiti commerciali degli

enti territoriali. Il fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.»

1.0.3 NICITA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente

«Art. 1-bis

(Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria)

- 1. Ai comuni fino a 60.000 abitanti che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2020 e sino al 31 maggio 2025 o in caso di mancato rispetto del piano di riequilibrio, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione a completa copertura della massa debitoria e comunque fino all'importo massimo di 150 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi.
- 2. L'anticipazione è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite massimo di 150 milioni di euro, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 3. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.

4. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1.0.12

PARRINI, MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche al Testo Unico delle Società Pubbliche di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 per chiarimenti amministrativi e semplificazione operativa)

- 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 1, al comma 5, dopo le parole "nonché alle società da esse controllate" sono inserite le seguenti parole: "e ai relativi soci pubblici, diretti e/o indiretti. Resta ferma l'applicazione delle norme del testo unico sulla finanza di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998."
- b) all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo le parole *"il controllo può sussistere anche quando,"* è inserita la parola *"esclusivamente"* e dopo le parole *"patti parasociali"* è inserita la parola *"scritti"*.»

1.0.14

NICITA, MELONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Stabilizzazione di personale nelle Pubbliche Amministrazioni)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». Alla lettera b) dello stesso comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

1.0.16NICITA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente

«Art. 1-bis

1. In considerazione delle difficoltà operative riscontrate dai comuni in relazione all'aggiudicazione dei lavori per gli interventi di cui ai commi 139 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alle annualità 2021 e 2022, il superamento dei termini di cui all'articolo 1, comma 143, lett. a), b), c) e d) della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che l'aggiudicazione dei lavori avvenga entro il 31 gennaio 2025, con riferimento all'annualità 2021, in relazione alle opere finanziate con i decreti del Ministero degli Interno del 23/2/2021 e dell'8/11/2021, ed entro il 31 marzo 2025, con riferimento all'annualità 2022, con riferimento alle opere finanziate con il decreto del Ministero degli Interni del 18/07/2022.

1.0.17 (testo 2)

PARRINI, MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Termini "Opere medie")

- 1. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, al comma 148-*ter* dell'articolo 1 della medesima legge n. 145 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "31 marzo 2022" e le parole: "31 gennaio 2023" sono sostituite dalle parole: "30 aprile 2023";
 - b. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i contributi di cui al comma 139, assegnati mediante decreti del Ministero dell'interno emanati nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, i termini di cui al comma 143 sono prorogati di cinque mesi."».

1.0.23

Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'art. 30 del d.lgs. 201/22)

- 1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, primo periodo, le parole "o le loro eventuali forme associative" sono soppresse, dopo le parole "con popolazione superiore a 5.000 abitanti," sono inserite le seguenti "o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito," e dopo le parole "servizi pubblici locali di rilevanza economica" sono inserite le seguenti "da loro affidati";
 - b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
 - c) al comma 3, la parola "dodici" è sostituita da "ventiquattro".»

1.0.25

NICITA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente

«Art. 1-bis

1. Al comma 3 dell'art. 11 del decreto legge n. 105 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137 del 2023, dopo la parola "materia", aggiungere le seguenti: "nonché, fino al completamento del PNRR, ovvero al 31 dicembre 2026, agli organi di governo degli Enti Pubblici".

Art. 2

2.6 La Marca

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2025, i richiedenti i visti nazionali per motivi di studio possono fornire gli identificatori biometrici all'atto del loro ingresso nel territorio nazionale.".

2.200 (già em. 2.7)

Musolino

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

"3-ter. All'articolo 1, comma 888 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole "per ciascuno degli anni 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2025 e 2026".

2.9 (testo 2)

LA MARCA, PARRINI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Limitatamente alle domande di visti nazionali per motivi di studio, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è differita al 1° gennaio 2026.

3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche all'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.10 (testo 2)

GIORGIS, PARRINI, ALFIERI, MANCA, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. Considerata la situazione di diffuso ritardo da parte delle Questure nel procedere ai rinnovi di tutti i tipi di permessi di soggiorno scaduti al 31 dicembre 2024, per i quali sia stata presentata domanda di rinnovo, i permessi di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 9, 18, 18-bis, 18-ter, 19, 20-bis, 22, comma 11, 29, 30, 31, 32, 39 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nonché i permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, conservano la loro validità fino all'effettivo rinnovo o alla revoca o al rigetto di rinnovo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

4-ter. Al fine di risolvere in modo strutturale le disfunzioni organizzative delle Questure, dopo l'articolo 9-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 9-quater (Modulistica)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli elementi, le
caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la
documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste dal presente testo unico
e dal suo regolamento di attuazione ai fini delle richieste di proroga dei visti di
ingresso, delle presentazioni della dichiarazione di presenza e delle domande
di rilascio, di rinnovo e di conversione di ogni tipo di permesso di soggiorno
e dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, inclusi i
documenti che gli interessati devono produrre o allegare o inviare, anche telematicamente, ai competenti uffici per ognuna delle tipologie di domande. Il
decreto di cui al primo periodo deve prevedere forme di semplificazione e di
digitalizzazione, pur mantenendo inalterata la possibilità di rivolgersi personalmente agli Uffici competenti.»

4-quater. Ai fini della necessità di gestire in maniera efficiente, continuativa e tempestiva le procedure relative all'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nonché per la più rapida definizione delle istanze avanzate a vario titolo da migranti, sfollati e profughi ucraini, nonché nella prospettiva della definizione di una soluzione organizzativa stabile dei relativi uffici, l'utilizzo del personale in somministrazione già impiegato nell'anno 2024

presso le questure e le prefetture ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato fino al 31 dicembre 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 44 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno."

2.13 Meloni

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 287, è aggiunto il seguente: "287-bis. Al fine di garantire i servizi di protezione civile, di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi per la regione Sardegna, il Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e l'Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S., nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, all'interno dei rispettivi PIAO, sono autorizzati a derogare ai limiti della capacità assunzionale come prevista ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e ss.mm.ii., ai limiti della spesa per il personale previsti nell'articolo 1, commi 557-557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché ai limiti delle risorse disponibili per il salario accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, a valere sulle risorse del bilancio della Regione Sardegna e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato"».

2.29

Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2025. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.»

SCALFAROTTO, MUSOLINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 30 giugno 2025, il richiedente il visto per motivi di studio può adempiere alla sottoscrizione di cui al presente comma al momento dell'ingresso nel territorio nazionale."

2.202 (già em. 2.30)

Enrico Borghi, Musolino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2025. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.»

2.33

TAJANI, MARTELLA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 6, comma 1-bis del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: "25 settembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "25 settembre 2026"».

2.35

PARRINI, MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. I termini di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono prorogati rispettivamente al 15 ottobre 2025 e al 31 agosto 2025."

2.203 (già em. 2.38)

SBROLLINI, MUSOLINO

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

«6-ter. I rapporti di lavoro dei collaboratori autonomi assunti presso il Ministero della cultura negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 tramite contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga al medesimo articolo si intendono prorogati fino al 31 dicembre 2026, previo provvedimento dell'amministrazione interessata. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a un 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.39

RANDO, BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, PARRINI, MELONI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Fino al 31 dicembre 2025, i benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli eventi verificatisi a decorrere dal 2 giugno 1946.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 6-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.2

MANCA, TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Proroga termini di efficacia delle deliberazioni fiscali degli enti locali)

- 1. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle parole "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";
- b) le parole "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 30 novembre di ciascun anno";
- c) le parole "15 gennaio 2024" sono modificate nelle parole "15 gennaio di ciascun anno successivo".»

2.0.3

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Revisione obblighi di accantonamento al FAL per gli enti locali in dissesto)

1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo

- 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.
- 2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
- 3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono soppressi i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.»

2.0.4

PARRINI, MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni

standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

- a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria, nonché i trasferimenti vincolati all'effettuazione di interventi correnti e nei settori scolastico, sociale, sicurezza e di protezione civile.»

2.0.5

VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio)

- 1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
- 2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.
- 3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282."

2.0.7

Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore)

- 1. Al fine di prorogare le modalità di conservazione delle somme iscritte nel fondo pluriennale vincolato per interventi di minore entità economica, al paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
 - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
 - b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.".»

Art. 3

3.3 Parrini

Dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "sono prorogati sino al

31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati sino al 31 maggio 2025"».

3.4

MANCA, TAJANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2025, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 741, lettera c), numero 5), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le agevolazioni competono ai soggetti beneficiari in presenza dei requisiti sostanziali prescritti dalla legge, a prescindere dall'avvenuta esposizione nella dichiarazione IMU successiva alla prima comunicazione di spettanza dell'agevolazione».

3.200

BEVILACQUA

All'articolo 3, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-ter. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sopprimere il terzo e quarto periodo.".

3.11

DAMANTE, CATALDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo alle assunzioni di personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, le parole: "31 dicembre 2024", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

3.13

VERINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3--bis. L'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si interpreta nel senso che i termini di vigenza di quanto disposto dall'articolo 1, comma 568-bis, lettera

a), della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, decorrono dalla data di messa in liquidazione delle società».

3.23

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2026";
- b) al secondo periodo, le parole "a decorrere dall'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2026" e le parole "esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024".».

3.32

Rojc

Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. In attuazione del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, dopo l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

"Art. 8-ter. - (Operazioni connesse con il traffico internazionale di beni) - 1. Costituiscono operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste; b) le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a)». Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 1-quater.

2. Al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale e comunitaria in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone

la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, entro il 30 aprile 2025, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea"».

3.38

DAMANTE, PIRRO, CATALDI

Sopprimere il comma 9.

3.201 (già 3.46)

PIRRO, CATALDI

Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

"10-*ter*. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° marzo 2025».".

3.47

Martella, Tajani, Franceschelli, Giacobbe

Dopo il comma 10 inserire il seguente: «10-*bis*. All'articolo 16-*ter*, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, le parole: "dal 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025"».

3.52

Rojc

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Il Fondo di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è rifinanziato per ulteriori 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

11-*ter*. Il Fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è rifinanziato per ulteriori 250.000 euro a decorrere dall'anno 2025

11-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 11-bis e 11-ter, pari a 2,250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.55

TURCO, CATALDI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 3 del decreto legge 18 gennaio 2024 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025";
- b) al comma 2-*bis*, le parole: "anche per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "anche per gli anni 2024 e 2025";
- c) al comma 2-*ter*, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025"».

3.64

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi

in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025," sono sostituite dalla seguenti: "per gli autoveicoli indicati nell' articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2025,".

14-*ter*. Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2025, resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024.

14-quater. Agli oneri derivanti dai commi 14-bis e 14-ter, pari a 12,6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 207».

3.73

PARRINI

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: «14-bis. All'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026".»

3.75

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: «14-bis All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ", 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023, 2024 e 2025", e le parole: ", al sesto e al settimo anno," sono sostituite dalle seguenti: ", al sesto, al settimo e all'ottavo anno"».

3.202 (già 3.78)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

- "14.1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
- a) sostituire le parole ", 2023 e 2024" con le seguenti: ", 2023, 2024 e 2025";
- b) sostituire le parole ", al sesto e al settimo anno, "con le seguenti: ", al sesto, al settimo e all'ottavo anno".

3.83

Manca, Parrini, Irto, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente, Basso, Fina

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: «14-bis. All'articolo 1, comma 136-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente paragrafo: "Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022 e 2023 relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori".»

3.85

NICITA

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, comma 932-bis, della legge 30 dicembre 2018 n.145, alla lettera a) dopo le parole: "nei confronti della Gestione Commissariale" sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per le anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale ai sensi dell'art. 16 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, e per tutte le ulteriori anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale per pagamenti di competenza della Gestione Commissariale".

14-*ter*. All'articolo 1, comma 932-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n.145, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) sono trasferiti a Roma capitale i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'artico-

lo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, numero 133, come definito in attuazione del comma 930. I crediti così identificati, corredati da idonea documentazione, sono iscritti esclusivamente nell'attivo patrimoniale del bilancio di Roma Capitale".

14-quater. All'articolo 1, comma 932-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) è trasferita a Roma capitale la titolarità del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 13 ter e 14 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies o all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, individuati dallo stesso decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930. I debiti così identificati, corredati da idonea documentazione, sono iscritti esclusivamente nel passivo patrimoniale del bilancio di Roma Capitale."

14-quinquies. All'articolo 1, dopo il comma 932-bis, della legge 30 dicembre 2018, è inserito il seguente: "932-ter. Roma Capitale attua il Piano di cui ai commi 930 e 932-bis, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al comma 932-quater, anche attraverso la stipula di accordi transattivi di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nel suddetto Piano. Con riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non sono ammessi sequestri o procedure esecutive comunque denominate nei confronti del Patrimonio di Roma Capitale. Le procedure esecutive eventualmente disposte non determinano vincoli sulle somme e non vincolano l'Ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'Ente e per le finalità di legge. I debiti di cui al Piano non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria; ai fini dell'esecuzione delle attività di cui al presente comma, Roma Capitale fa ricorso, ove necessario, alla procedura amministrativa di cui all'art.1, comma 927, della legge 31.12.2018, n.148 nonché alla procedura semplificata di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui deroga all'art.194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

3.203 (già 3.87)

Musolino

Dopo il comma 14-undecies, aggiungere il seguente:

«14-duodecies. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2026». Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 40,7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028 e 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.97

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 14 inserire il seguente: «14-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024».

3.98

Tajani, Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 14 inserire il seguente

"14-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024»."

3.204 (già 3.101)

NAVE, CATALDI, MAIORINO

Dopo il comma 14-undecies, aggiungere, in fine, il seguente:

"14-duodecies. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2027".». Al relativo onere, pari a 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ".

3.102

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente: «14-bis. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2027".». Al relativo onere, pari a 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.205 (già 3.103)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

"14.1. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applica-

no agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2027".».

14.1.1. All'onere di cui al comma precedente, pari a 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

3.105

MISIANI

Dopo il comma 14 inserire il seguente: «14-bis. All'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «esercizi 2020, 2021 e 2022».»

3.206 (già 3.111)

PAITA, MUSOLINO

Dopo il comma 14-undecies, aggiungere il seguente:

- «14-dodicesi.. All'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole "per l'anno 2022" sono inserite le seguenti: " e di 20 milioni per l'anno 2025.";
- b) al comma 2, dopo le parole "5 milioni di euro per l'anno 2022" inserire le seguenti: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.";
- c) al comma 5, dopo le parole "25 milioni di euro," inserire le seguenti: "e per l'anno 2025, nel limite di spesa di 30 milioni di euro,".
- d) al comma 6, le parole "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti" e le parole "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "delle presenti misure".

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 14-*bis*, valutati in 60 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.112

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: «14-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla?legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* al comma 6-*ter*, le parole "e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2024" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di approvazione del rendiconto 2025" e le parole "alla data del 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: alla data del 31 dicembre 2025";
- b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
- c) al comma 6-quinquies, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2026» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;
- d) al comma 6-*sexies*, sono soppresse le seguenti parole ", avvenuta entro il 31 dicembre 2024".»

3.207 (già 3.113)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

- 14.1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla?legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)? al comma 6-ter, le parole "e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2024" sono sostituite dalle seguenti: "in sede

di approvazione del rendiconto 2025" e le parole "alla data del 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: alla data del 31 dicembre 2025".

- b) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
- b)? al comma 6-quinquies, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2026» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;
- c)? al comma 6-sexies, le parole ", avvenuta entro il 31 dicembre 2024" sono soppresse.

3.116

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: "14-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "negli anni 2023 e 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023, 2024 e 2025".»

3.121

Manca, Parrini, Tajani, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti: «14-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle parole "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";
- b) le parole "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 30 novembre di ciascun anno"
- c) le parole "fissato al 15 gennaio 2024" sono modificate nelle parole "fissato al 15 gennaio di ciascun anno successivo".

14-*ter*. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "entro il 18 dicembre 2023", sono modificate nelle parole "entro il 18 dicembre 2023 e entro il 16 dicembre 2024";
- b) le parole "entro il 29 febbraio 2024", sono modificate nelle parole "entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo".»

3.208 (già 3.123)

Enrico Borghi, Musolino

Dopo il comma 14-undecies, aggiungere il seguente:

- «14-dodicesi. All'articolo 10, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3 le parole: "per l'esercizio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "per l'esercizio 2026";
- b) al comma 4 e al comma 7 sostituire ove ricorrano le parole "per l'esercizio 2025" dalle seguenti: "per l'esercizio 2026" ;
- c) al comma 6 e al comma 9 le parole "all'esercizio 2025" sono sostituite dalle seguenti; "all'esercizio 2026";
- d) al comma 8 le parole "31 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti : "31 marzo 2026"»

3.124

PARRINI, MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: «14-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 le parole "per l'esercizio 2025" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio 2026";
- b) al comma 4 e al comma 7, ovunque ricorrano, le parole "per l'esercizio 2025" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio 2026";
- c) al comma 6 e al comma 9 le parole "all'esercizio 2025" sono sostituite dalle parole "all'esercizio 2026";
- d) al comma 8 le parole "31 marzo 2025" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2026".»

3.209 (già 3.127)

Enrico Borghi, Musolino

Dopo il comma 14-undecies, aggiungere il seguente:

«14-dodicesi. All'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole "entro il 31 marzo 2025" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.";
- b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto di dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e Unione delle province d'Italia (UPI), predispone un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma riguardanti gli enti locali, che viene sottoposta all'esame della Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 30 giugno 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.";
- c) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.";
- d) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma: «11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative del Quadro concettuale e dei principi ITAS, unitamente alle relative linee guida, nonché del piano dei conti. La sperimentazione sarà coordinata dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplifi-

cazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed altre eventuali incentivazioni a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione»

3.128

GIORGIS, PARRINI, MANCA, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: «14-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole "entro il 31 marzo 2025" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.";
- b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto di ANCI e UPI, predispone, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma riguardanti gli enti locali, che viene sottoposta all'esame della Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 30 giugno 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.";
- c) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.";
- d) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma: "11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative del Quadro concettuale e dei principi ITAS, unitamente alle relative linee guida, nonché del piano dei conti. La sperimentazione sarà coordinata dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al precedente periodo sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comu-

ni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 ed altre eventuali incentivazioni a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione."»

3.132

PARRINI, ZAMBITO, FRANCESCHELLI

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: «14-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 16, alla lettera a), numero 1), punto 1.2), capoverso lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio"».

3.143 (testo 2)

MANCA

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

« 14-bis. A decorrere dall'anno 2025, sono istituite l'imposta sul traffico internet e l'imposta sulla raccolta pubblicitaria online.

14-ter. Sono soggetti passivi delle imposte di cui al comma 14-bis i soggetti esercenti attività d'impresa nel territorio dello Stato individuati ai sensi dei commi 14-quater e 14-quinquies.

14-*quater*. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce:

a) ai fini della determinazione dell'imposta sul traffico internet, la soglia di occupazione media del traffico annuale generato in Italia da fornitori di contenuti trasmessi tramite banda larga, rispettivamente fissa e mobile, con una maggiorazione nei confronti degli operatori che, per via di trasmissioni live streaming, causano picchi di traffico anche tramite CDN (content delivery network). La stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina, inoltre, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la soglia di traffico addizionale superata la quale i fornitori di contenuti sono tenuti al pagamento dell'imposta sul traffico internet, rispettivamente su rete fissa e su rete mobile, sui ricavi maturati dal traffico generato. Tale soglia addizionale è determinata tenendo conto degli impatti sulla concorrenza nei mercati rilevanti interessati e sulla libertà di scelta degli utenti. Identifica, altresì, i forni-

tori di contenuti il cui traffico di banda supera la soglia addizionale, rispettivamente, sulle reti fisse e su quelle mobili;

b) ai fini della determinazione dell'imposta sulla raccolta pubblicitaria online, i ricavi annuali realizzati in Italia, nell'anno precedente, nella raccolta pubblicitaria online, dalle grandi aziende tecnologiche che gestiscono uno o più servizi di piattaforma di base (CPS) notificati come 'gatekeeper' dalla Commissione europea nell'anno precedente;

14-quinquies. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, successivamente alla pubblicazione della delibera di cui al comma 14-quater, determina, con proprio decreto, l'imposta applicabile ai soggetti di cui al precedente comma. Ove vi siano soggetti elegibili sia per l'applicazione dell'imposta sul traffico internet sia per l'imposta sulla raccolta pubblicitaria online, a tali soggetti si applica una sola delle due imposte, in base al maggior gettito generato. A tali soggetti non si applica l'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

14-sexies. A decorrere dall'anno 2025, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per il pluralismo online e l'innovazione digitale nel quale confluisce il gettito delle imposte di cui al comma 14-bis.

14-septies. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze definisce, con apposito decreto, previa acquisizione del parere dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, le condizioni per l'erogazione dei contributi volti al sostegno dell'editoria online, del pluralismo locale e del sostegno agli investimenti degli operatori di comunicazione elettronica in reti a banda larga e ultra larga, fisse e mobili a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 14-sexies.»

3.147

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: «14-bis. Al comma 858 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2026»;
- b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2026».».

3.151

CAMUSSO, TAJANI, MALPEZZI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti: «14-bis. Al fine di procedere a una razionalizzazione dei soggetti interessati dalle misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e` sospesa fino al 31 dicembre 2026.

14-*ter*. Gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 846 a 849 e commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.».

3.210 (già 3.153)

Musolino

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-duodecies. Al fine di procedere a una razionalizzazione dei soggetti interessati dalle misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 857 e 858 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 è sospesa fino al 31 dicembre 2026.

14-*terdecies*. Gli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 20217, n. 117, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all' all'articolo 1, commi 857 e 858 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207."

3.211 (già 3.155)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

"14.1. Al fine di procedere a una razionalizzazione dei soggetti interessati dalle misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 857 e 858 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e` sospesa fino al 31 dicembre 2026.

14.1.1. Gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 846 a 849 e commi 857 e 858 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207."

3.212 (già 3.163)

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 14-undecies, aggiungere il seguente:

«14-dodicesi. Il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nell'anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito in legge 12 luglio 2024, n. 63 pari a euro 90 milioni per l'anno 2024, anche dalla imprese che hanno presentato il modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate protocollo n. 387400 del 15 ottobre 2024, oltre il termine del 18 novembre 2024 e comunque entro il 31 marzo 2025»

3.164

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: "14-bis. Il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nell'anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, pari a euro 90 milioni per l'anno 2024, anche dalla imprese che hanno presentato il modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 387400 del 15 ottobre 2024, oltre il termine del 18 novembre 2024 e comunque entro il 31 marzo 2025."

3.169

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, sono valide le domande presentate anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 31 marzo 2025».

-

3.174

Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.»

3.175

VALENTE, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui agli articoli 18, comma 1, del decreto 11 settembre 2000, n. 289 e 12, comma, 1 lettera a), del decreto 13 aprile 2022, n. 101, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è prorogato al 31 luglio 2025. Con apposito decreto ministeriale, da emanare 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono introdotte specifiche disposizioni in materia di iscrizione all'albo dei soggetti abilitati alle attività di accertamento, di riscossione o attività di supporto alle entrate locali. A tal fine, il decreto ministeriale stabilisce, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), n. 1 e 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, che gli stessi si interpretano nel senso che le

società di scopo, di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento, di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo, di cui al precedente periodo, sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società».

3.177

ZAMBITO, PARRINI, FRANCESCHELLI

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Il termine del 30 gennaio 2025, previsto dall'articolo 5 del decreto 30 agosto 2024, per la comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti beneficiari dell'ammontare delle spese ammissibili per l'accesso al contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 13 del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, è differito al 30 giugno 2025.»

3.213 (già 3.188)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14.1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali."

3.214 Croatti

Dopo il comma 14-undecies aggiungere, infine, i seguenti:

«14-duodecies. Al fine di garantire il necessario sostegno economico e salvaguardare il patrimonio di competenze, qualità e innovazione, per le imprese delle filiere del tessile, dell'abbigliamento, delle calzature, della pelletteria e degli accessori con sede legale e operativa nel territorio dell'Emilia Romagna, che abbiano registrato nell'anno 2024 un calo del fatturato non inferiore al 30 per cento rispetto all'anno precedente, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2025 fino al 31 agosto 2025. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al precedente periodo in qualità di sostituti d'imposta.

14-ter decies. Le disposizioni di cui al comma 14-duodecies si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

14-quater decies. Nei casi di cui ai commi 14-duodecies e 14-ter decies non si procede al rimborso di quanto già versato.

14-quindecies. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 14-duodecies e 14-ter decies sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in

unica soluzione entro il 30 ottobre 2025, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 dicembre 2025. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 14-ter decies, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 ottobre 2025.

14-seidecies. Agli oneri derivanti dai commi da 14-duodecies a 14-quindecies, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

3.215 Croatti

Dopo il comma 14-undecies aggiungere, infine, i seguenti:

«14-duodecies. Al fine di garantire il necessario sostegno economico e salvaguardare il patrimonio di competenze, qualità e innovazione le imprese delle filiere del tessile-abbigliamento, delle calzature, della pelletteria e degli accessori, con sede legale e operativa nel territorio dell'Emilia-Romagna possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi

ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle medesime imprese.

14-ter decies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 14-duodecies la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempiano ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 14-duodecies, primo periodo, sono sospese fino al 31 maggio 2025.

14-quater. Per le finalità di cui ai commi 14-bis e 14-ter è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

3.0.5

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione del rendiconto 2024)

- 1. All'articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "del rendiconto per gli esercizi 2022, 2023 e 2024";
- 2. All'articolo 1, comma 822 bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "del rendiconto 2023" sono sostituite dalle seguenti: "del rendiconto per gli esercizi 2023 e 2024"; b) le parole "disavanzo della gestione 2023" sono sostituite dalle seguenti: "disavanzo della gestione 2023 e 2024"; c) dopo le parole "servizio

sanitario regionale" sono aggiunte le seguenti: "per contributi alle piccole e medie imprese finalizzati a far fronte all'incremento dei prezzi".

3.0.1000/3

TAJANI, MANCA

All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-bis», sopprimere i commi 1 e 2.

3.0.1000/5

TAJANI, MANCA

All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 4.

3.0.1000/6

TAJANI, MANCA

All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 5.

3.0.1000/7

TAJANI, MANCA

All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 6.

3.0.1000/10

SENSI, MANCA

All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al quinto periodo le parole «di 9,5 milioni di euro per l'anno

2025, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 9 milioni di euro per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.0.1000/11

Malpezzi

All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. All'articolo 1, comma 678, primo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: "canoni di locazione da corrispondere all'INAIL" sono inserire le seguenti "per gli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente dall'INAIL e inseriti nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

Art. 3-bis

3-bis.200

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

3-bis.201

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere i commi 1, 2, 6, 7 e 8.

Art. 4

4.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 1.

4.3

PIRRO, CATALDI, CASTELLONE, MAZZELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, concernente la permanenza in carica degli organi deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), al terzo periodo, le parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «e, comunque, non oltre il 30 giugno 2025».

4.10

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, MANCA, FURLAN, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

- "3-bis. Ai fini della valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale alle dipendenze degli enti e delle aziende del servizio sanitario nazionale, all'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole "nei limiti di spesa" sono sostituite con le seguenti "anche in deroga ai limiti di spesa";
- b) alla lettera b), le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2026" e le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2025".
- 3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica econo-

mica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

4.200 (già 4.12)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

- «3.1. Ai fini della valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale alle dipendenze degli enti e delle aziende del servizio sanitario nazionale, all'articolo 1, comma 268 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'autorizzazione alla stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato alle dipendenze degli enti e delle aziende del servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'alinea, le parole «nei limiti di spesa» sono sostituite con le seguenti «anche in deroga ai limiti di spesa»;
- b) alla lettera b) le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre 2026» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre 2025».

4.15

Rossomando

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto legge 29 giugno 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: « 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025». Per il rifinanziamento degli interventi relativi: a) alla realizzazione del Ponte sulla SP 92 tra i comuni di Castiglione Torinese e Settimo Torinese sono stanziati 12 milioni di euro per l'anno 2025; b) alla realizzazione del ponte sulla SP 122 nel Comune di Carignano sono stanziati 16,8 milioni di euro per l'anno 2025; c) alla realizzazione del ponte sulla SP 565 "Pedemontana" tra i comuni di Baldissero Canavese e Strambinello, in località "Ponte Preti" sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2025; d) alla realizzazione del ponte di Pollenzo, in provincia di Cuneo, sono stanziati 6,7 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 55,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.24

ZAMBITO, PARRINI, ZAMPA, GIORGIS, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

4.31

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 7, sopprimere la lettera d).

4.45

ZAMBITO, PARRINI, ZAMPA, GIORGIS, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE

Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) al comma 4, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»."

4.48

Zambito, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Furlan, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. Nelle more dell'aggiornamento del Piano Nazionale per la Prevenzione 2020-2025, al fine di rafforzare le misure finalizzate alla prevenzione del tumore al seno e di avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età tra quarantacinque e cinquanta anni e tra settanta e settantaquattro anni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il programma nazionale di screening mammografico è prorogato al 31 dicembre 2027. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.51

ZAMBITO, PARRINI, ZAMPA, GIORGIS, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-*bis*. All'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2024," sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2024 e per l'anno 2025,".

ŕ

4.52

ZAMPA, ZAMBITO, PARRINI, GIORGIS, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-*bis*. All'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'ottavo periodo le parole «Limitatamente all'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "Limitatamente agli anni 2024 e 2025".

_

4.57

ZAMPA, ZAMBITO, PARRINI, GIORGIS, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. All'articolo 1, comma 232, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025», e dopo le parole: «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e una quota fino allo 0,7 per cento per l'anno 2025».

4.59

ZAMPA, ZAMBITO, PARRINI, GIORGIS, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai predetti incarichi non si applica l'incumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decre-

to-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26".

4.60

ZAMBITO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, considerate le funzioni peculiari di tale dirigenza nella gestione delle liste di attesa e la necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23. comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali relativi al triennio contrattuale 2022-2024 per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

4.201 (già 4.65)

PIRRO, CATALDI, CASTELLONE, MAZZELLA

Dopo il comma 12-sexies, aggiungere, in fine il seguente:

«12-septies. L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 285, è differita per coloro che hanno assunto le sostanze di cui al comma 1 del predetto articolo a scopo terapeutico fino all'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, che definisca l'elenco di farmaci e i relativi dosaggi che possono essere assunti a scopo terapeutico.»

4.202 (già 4.73)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12.1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di arrestare l'esodo di tali professionalità dalle Aziende ed Enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, considerate le funzioni peculiari di tale dirigenza nella gestione delle liste di attesa e la necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato con uno stanziamento pari, inizialmente, a 50 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali relativi al triennio contrattuale 2022-2024 per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.203 (già 4.82)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12.1 All'articolo 25-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1.In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021 e, fermo restando quanto disposto con l'intesa in Conferenza Stato Regioni n. 277 del 23 dicembre 2024 per l'anno 2025, previa verifica dell'effettivo residuo delle risorse di cui al comma 3 e limitatamente ad esse, è garantito uno screening gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1948 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT), nonché' ai soggetti detenuti in carcere, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV)."

4.89

ZAMBITO

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

"12-bis. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per gli incarichi di cui al comma 1, sono applicabili, compatibilmente con le normative di settore, gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il Ministero della salute è tenuto a effettuare un monitoraggio annuale delle autorizzazioni concesse."

12-ter. Il professionista interessato, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013, deve comunicare alla struttura sanitaria di cui è dipendente, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dal comma 12-bis, per l'anno successivo, al di fuori dell'orario di servizio. L'attività libero-professionale non deve in ogni caso recare oggettivo pregiudizio all'attività istituzionale. Al fine di garantire un corretto equilibrio tra l'attività istituzionale e l'attivi-

tà libero-professionale, l'attività libero-professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quello garantito per i compiti istituzionali previsti dall'incarico. Dall'attuazione del comma 12-bis e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

4.204 (già 4.94)

PAITA, SBROLLINI, MUSOLINO

Dopo il comma 12 sexies, aggiungere il seguente:

«12-septies. Al fine di consentire l'accesso e il potenziamento dei test di Next Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrivibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivante dal presente comma, pari 1 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.100

MANCA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è inserito il seguente:

"3-bis. Il termine per i versamenti di cui al comma 3 da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici con un fatturato contabilizzato non superiore a 5 milioni di euro nell'anno di riferimento è differito al 31 dicembre 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 230 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"."

4.104

4.109

LORENZIN, ZAMPA, GIORGIS, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

- "12-bis. All'articolo 3-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2027" e le parole "abbia maturato, al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti "maturi, entro il 31 dicembre 2025";
- b) al comma 2, le parole "e 2025" sono sostituite dalle seguenti "2025, 206 e 2027"."

ZAMBITO, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. In considerazione delle modifiche dei criteri di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del *payback* farmaceutico di cui al decreto-legge 19 ottobre 2024, n.155, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2024, n. 189, le entrate di cui al *payback* farmaceutico per acquisti diretti relativi all'anno 2023 e agli anni precedenti, versate dalle aziende farmaceutiche entro il 30 aprile 2025, possono essere utilizzate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per assicurare l'equilibrio economico del settore sanitario dell'anno 2024."

ORDINE DEL GIORNO

G4.200

Pirro, Cataldi, Castellone, Mazzella, Guidolin

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 reca disposizioni concernenti termini in materia di salute;

la legge 25 novembre 2024, n. 177, ha introdotto regole più stringenti con sanzioni per chi guida sotto l'effetto di alcol o droghe. In particolare, l'articolo 187, comma 1, prevede che chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno;

la disposizione anzidetta ha abrogato "lo stato di alterazione psico-fisica", pertanto, prima della riforma veniva punito chiunque guidasse in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, mentre con la nuova disposizione viene sanzionato chiunque guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;

la disposizione anzidetta non tiene in conto che molte persone per motivi di salute assumono farmaci che contengono tali sostanze in quanto utilizzati nel trattamento di varie patologie per scopi terapeutici;

al fine di garantire la sicurezza della collettività e tutelare i soggetti che per motivi di salute assumono farmaci contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope, sarebbe opportuno classificare correttamente i farmaci ed evitare confusione con altre categorie di sostanze utilizzate per scopi differenti. Predisporre un elenco di farmaci e i relativi dosaggi che possono essere assunti a scopo terapeutico garantirebbe ai soggetti che sono in terapia farmacologica sotto controllo medico di essere tutelati, salvo i casi in cui il soggetto si trovi in evidente stato di alterazione psico-fisica alla guida,

impegna il Governo:

a differire l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 285, per coloro che hanno assunto farmaci a base di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo terapeutico fino all'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute che definisca l'elenco di farmaci e i relativi dosaggi che possono essere assunti a scopo terapeutico.

EMENDAMENTI

4.0.200 (già em 4.0.4)MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 9-*bis* è aggiunto il seguente: «9-*ter*. Al fine di ridurre ulteriormente la pressione sulle liste di attesa, all'articolo 4, comma 4, primo periodo del decreto del Ministero della salute del 30 settembre 2022 le parole: «per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 dicembre 2026».»

4.0.2

NICITA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente

«Art. 4-bis

(Interpretazione autentica sui termini applicabili a farmacisti per nuova assegnazione farmacia)

1. L'articolo 12, comma 4, della legge n. 475 del 1968 va interpretato, in maniera autentica, come segue: il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia i sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non può concorrere all'assegnazione di altra farmacia se non sono trascorsi almeno 10 anni dall'atto di trasferimento. Tale preclusione non si applica ai farmacisti che abbiano ceduto quote di società, di persone o di capitali, titolari di farmacie.

Art. 4-bis

4-bis.0.200 (già 4.0.1)

Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.1

(Disposizioni sulla riduzione delle emissioni di benzene e sui criteri per la concessione dei finanziamenti)

- 1. Al fine di ridurre il rischio cancerogeno e di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non può superare la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria.
- 2. In caso di tre superamenti nello stesso anno del limite di cui al comma 1, l'Arpa, di concerto con la ASL, compie gli accertamenti per verificare se tali superamenti siano correlabili a incrementi di emissioni di benzene dovuti alle attività produttive dello stabilimento che beneficia della proroga del finanziamento, di cui all'articolo 3, commi 11, 12, 13 del presente disegno di legge. Qualora le verifiche diano esito positivo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede ad interrompere ogni ulteriore finanziamento. Negli anni successivi, eventuali ulteriori finanziamenti possono essere concessi unicamente previa verifica che la soglia di cui al comma 1 non sia stata superata in più di una occasione su base annuale.".

4-bis.0.201 (già 4.0.6)

Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 4.bis.1 (Misure in materia di Valutazione di impatto sanitario nello stabilimento siderurgico di Taranto)

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della Salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), come previsto dall'articolo 23 comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'ISS, Istituto

Superiore di Sanita`, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 2. Si prevede l'applicazione dell'articolo 17-bis del D.L. 152/2021 con una proroga al 1° gennaio 2026 del termine entro il quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta i decreti ministeriali per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."

Art. 5

5.9

Sabrina Licheri, Ettore Antonio Licheri, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio, Cataldi, Meloni

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

- «3-bis. All'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2025 n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) capoverso 83-*ter*, primo periodo le parole "per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio dell'anno successivo";

- b) capoverso 83-*ter*, secondo periodo le parole "per il solo anno scolastico 2024/2025" e "per il medesimo anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026" e "per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026";
- c) capoverso 83-*ter*, quarto periodo le parole "Per l'anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026":
- d) capoverso 83-*ter*, quinto periodo le parole "di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025" sono sostituite dalle seguenti: "di 3,6 milioni di euro per l'anno 2024, 10,8 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 7,2 milioni di euro per l'anno 2027"».

5.200 (già 5.13)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

- 4.1. Sono prorogati per l'a.s. 2025/2026 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Può partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale assunto al 31 dicembre 2024, anche con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.
- 4.1.1In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2025/2027.

D'ELIA, PARRINI, GIORGIS, MANCA, CRISANTI, MALPEZZI, MELONI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 83-*ter* è sostituito dal seguente:

"83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definito, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, dal citato decreto n. 127 del 2023. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina per l'anno scolastico 2025/2026 un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440."

D'ELIA, PARRINI, GIORGIS, MANCA, CRISANTI, MALPEZZI, MELONI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

- "4-*bis*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 83-*ter*, secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole "per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno scolastico 2026/2027";
- b) le parole "per il solo anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026";
- c) le parole "per il medesimo anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti "per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026".

5.17

MELONI, Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, DAMANTE, NICITA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 83-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, favorendo, nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l'istituzione delle classi nelle isole, per le Regioni Sardegna e Sicilia l'attuazione delle disposizioni relative al dimensionamento della rete scolastica, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono differite all'anno scolastico 2026/2027. All'attuazione del presente periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»."

5.18

MELONI, Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, DAMANTE, NICITA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Al fine di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, per le Regioni Sardegna e Sicilia le disposizioni di cui al comma 83-*ter* dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogate per l'anno scolastico 2025/2026."

RANDO, D'ELIA, GIORGIS, MANCA, CRISANTI, DELRIO, MALPEZZI, PARRINI, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-*bis*. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2025, 2026 e 2027.

4-*ter*. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025, 2026 e 2027»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «e a 25 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.24

Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente, Martella

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici, il termine per l'adeguamento per gli edifici scolastici, gli asili nido e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è prorogato al 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il medesimo decreto sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive».

FINA, FRANCESCHELLI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2026.":
- b) al comma 2-*bis*, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026";
- c) al comma 2-*ter*, dopo le parole: "per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica," sono inserite le seguenti: "nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy,".

5.31

Crisanti

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

- "4-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2-bis, le parole "nove anni" sono sostituite dalle seguenti "dodici anni";
- b) all'articolo 2-*ter*, le parole "novennio" sono sostituite dalle seguenti "dodicennio"."

5.201 (già 5.36)

SCALFAROTTO, MUSOLINO

Dopo il comma 4-septies, aggiungere il seguente:

«4-*octies*. Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza delle operazioni di acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca,

trasferimento tecnologico e terza missione, effettuate da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, l'efficacia del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è differita al 1º gennaio 2027. Prima del predetto termine si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 4».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole «in materia di», inserire le seguenti «ricerca».

5.38

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 dopo le parole "per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025" sono aggiunte le seguenti parole "e per gli anni 2025/2026 e 2026/2027".»

5.40

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "30 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025, e le parole: "29 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "29 settembre 2025".»

5.41

PARRINI, MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 12, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per consentire ai Comuni l'utilizzo effettivo delle suddette graduatorie, fino alla scadenza della loro validità, è possibile derogare alla durata massima complessiva di 36 mesi, per tutti i contratti a tempo determinato del personale sco-

lastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni".»

5.202 (già 5.42)

PAITA, MUSOLINO

Dopo il comma 4--septies, aggiungere il seguente: «4-octies. L'applicazione dell'articolo 1, comma 357, 357-bis, 357-ter, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è differita al 1º gennaio 2027. Prima del predetto termine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 979-980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

5.203 (già 5.47)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nell'ultimo periodo è soppressa la parola "*non*".

5.204 (già 5.48)

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Cataldi

Dopo il comma 4-septies, aggiungere in fine il seguente:

«4-octies. Le disposizioni di cui ai commi 5 e seguenti dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74, si applicano fino all'anno scolastico 2030/31 e si considerano estese anche ai docenti inclusi a pieno titolo

nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il posto comune».

5.205 (già 5.49)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4.1. Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di mettere in campo interventi normativi di natura temporale al fine di consentire il raggiungimento, entro i limiti delle scadenze previste, delle milestone e dei target del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla Missione 4 - Componente 1, nonché al fine di garantire ulteriore supporto tecnico, amministrativo e ausiliario attraverso l'alleggerimento del carico di lavoro gravante sul personale delle istituzioni scolastiche titolari dei relativi progetti connessi al PNRR, le stesse istituzioni possono attivare incarichi temporanei a tempo determinato di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attingendo dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia. Gli incarichi di cui al periodo precedente, conferiti per singolo anno scolastico e non oltre il 30 giugno 2026, sono attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificati dal successivo comma 4-ter.

4.1.1. Per le finalità di cui al comma precedente, sono apportate le seguenti modificazioni normative:

al secondo periodo del comma 4-*bis* dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, dopo le parole: «nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del terzo periodo» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2023» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2026»;

al primo periodo del comma 4-bis.1 dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, dopo le parole: «sono autorizzate ad attivare» sono aggiunte le seguenti: «, per l'anno 2023,».

4.1.1.1. Per l'anno scolastico 2024/2025, gli incarichi di cui al precedente comma 4-bis sono conferiti a partire dal 15 marzo 2025 con scadenza contrattuale al 30 giugno 2025. Per l'anno scolastico 2025/2026, gli incarichi di cui al precedente comma 4-bis sono conferiti a partire dal 15 settembre 2025 con scadenza contrattuale al 30 giugno 2026. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 marzo 2025, viene determinato il fabbisogno di personale aggiuntivo per le finalità di cui al precedente comma 4-bis, l'importo massimo di rifinanziamento del fondo di cui al terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nonché la ripartizione delle risorse tra gli uffici scolastici

regionali, sia per l'anno 2025 che per l'anno 2026, con distinzione delle risorse destinate all'attivazione degli incarichi per le finalità di cui al piano "Agenda Sud" ai sensi del comma 4-bis.1 dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la cui dotazione, in termini di competenza per ciascuno degli anni 2025 e 2026, è quella iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione "Fondi da ripartire", Programma "Fondi da assegnare", Azione "Fondi da assegnare per esigenze di gestione", di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207.»

5.50

D'ELIA, GIORGIS, MANCA, CRISANTI, PARRINI, MALPEZZI, MELONI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

«4-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono riattivati fino al 30 giugno 2026.».

1-*ter*. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 50,33 milioni di euro per il biennio 2025-2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.55

ZAMBITO, ZAMPA, MANCA, GIORGIS, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, incrementate dall'articolo 9-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono ulteriormente incrementate di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025,

2026 e 2027, a favore dei Comuni, al fine di potenziare i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".».

5.58

PARRINI, MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole "che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti parole "che presenteranno domanda di iscrizione entro 30 giugno 2025".»

5.206 (già 5.61)

Barbara Floridia, Pirro, Damante, Cataldi

Dopo il comma 4-septies, aggiungere il seguente:

"4-octies. All'articolo 29, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, le parole: "per l'anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027".

5.0.7

VALENTE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Adeguamento sistema antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido)

- 1. Al fine di garantire il completamento degli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici, il termine di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a) del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, è prorogato al 31 dicembre 2027.
- 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

Art. 5-bis

5-bis.0.200 (già 5.0.2)

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter

(Proroga di termini in materia di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica)

1. All'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-*quater*, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole "fino all'anno accademico 2020/2021" sono sostituite dalle seguenti "fino all'anno accademico 2024/2025".

- 2. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2025 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'art. 5, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, sono eliminate le seguenti parole "per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,".
- 3. Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 il Ministero dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2025, il personale impegnato per almeno 2 anni entro il 31 dicembre 2024, anche non continuativi, purché includa il 2024, presso gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione e dell'Economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento, e i termini per la presentazione delle domande.
- 4. Per la procedura, di cui al comma 3, sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2025.
- 5. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. All'art. 14 comma 4-*ter* lettera *b*), del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il capoverso l-*bis* è soppresso».

Art. 6

6.2 Misiani

Dopo il comma 2, inserire il seguente: « 2-bis. Gli Enti beneficiari dei finanziamenti per il rinnovo del parco autobus utilizzato per i servizi di trasporto pubblico locale possono destinare fino a un massimo del 20 per cento delle risorse assegnate, per interventi di conversione di autobus dotati di motore termico, con classe emissiva non inferiore a euro 5, in autobus ad alimentazione elettrica o idrogeno.»

6.200 (già em. 6.5)

SBROLLINI, MUSOLINO

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. I rapporti di lavoro degli assistenti amministrativi in missione presso le strutture periferiche del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno sono prorogati fino al 31 dicembre 2026, previo provvedimento dell'amministrazione interessata. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a un 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Franceschelli, Manca, Parrini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 ed è prorogata di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."

6.7 (testo 2)

MANCA, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è prorogata di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."

La Marca

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche all'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

6.13

MANCA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole "Entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quarantotto mesi".»

Art. 7

7.1

PIRRO, CATALDI, MAIORINO

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di politiche abitative, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati per ulteriori tre anni.»
- b) al comma 2, le parole «31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti «ai tre anni successivi dall'entrata in vigore della presente legge»
- c) il comma 4, è così sostituito: «4. Al fine di consentire la vendita degli immobili, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai medesimi termini e alle medesime condizioni.»".

7.8 Rojc

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-*bis.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 115 è soppresso.»

7.11

Basso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. In considerazione dello stato di grave disagio delle tratte autostradali della regione Liguria e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza a causa dei numerosi cantieri aperti per lavori di messa in sicurezza, i transiti effettuati su tali tratte autostradali sono esonerati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal pagamento delle tariffe di pedaggio, i cui oneri restano a carico del concessionario, fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.»

7.200 (già 7.13)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente: «Art. 4-terdecies. . Entro il 31 dicembre 2025 le amministrazioni comunali, individuate in data 13 dicembre 2023 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'interno dell'elenco delle aree presenti nella proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) a ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, sono tenute a inviare le osservazioni richieste dal medesimo Ministero riguardanti la suddetta Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) e la relativa procedura»

7.201 (già 7.17)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente:

«4-tredecim. Per la tempestiva realizzazione degli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, il

termine di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si intende applicato anche ai medesimi provvedimenti di cui sopra, comunque denominati, rilasciati o formatisi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. »

7.202 (già 7.18)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente: «Art. 4-terdecies. . Il termine di cui al primo periodo dell'articolo 21, comma 4, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 294 del 7 agosto 2024, è prorogato fino ai diciotto mesi successivi all'entrata in vigore del decreto medesimo»

7.21

DI GIROLAMO, PIRRO, CATALDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'art. 1, comma 136-bis della legge 145 del 2018, aggiungere in fine il seguente paragrafo: "Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022 e 2023 relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori"».

MELONI

Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. All'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: "all'adozione del decreto di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2025"."

7.203 (già 7.28)

FREGOLENT, PAITA, MUSOLINO

Dopo il comma 4-duodecies, *aggiungere il seguente*: «Art. 4-*terdecies*. All'articolo 11, comma 4, lett. e), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: "all'adozione del decreto di cui al presente comma, sono sostituite con le seguenti: "al 31 dicembre 2025".»

.

7.204 (già 7.29)

PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente:

«4-tredecim. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 11, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026.»

7.30

BASSO, MELONI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Al fine di garantire il più efficiente svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, il decreto di cui all'articolo 11, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026.»

MELONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «In caso di omessa o errata compilazione e tenuta da parte del conducente del foglio di servizio in formato elettronico, le sanzioni di cui all'articolo 11-bis, comma 1, nonché le sanzioni di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma»."

7.205 (già 7.35)

Fregolent, Paita, Musolino

Dopo il comma 4-duodecies è aggiunto il seguente:

«4-tredecim. All'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «In caso di omessa o errata compilazione e tenuta da parte del conducente del foglio di servizio in formato elettronico, le sanzioni di cui all'articolo 11-bis, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché le sanzioni di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma».

7.206 (già 7.38)

Musolino

Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente:

«4-tredecim. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".»

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Per gli anni dal 2025 al 2029, non si applicano i vincoli di destinazione di cui all'articolo 208, comma 4, e all'articolo 142, comma 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché relativi ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico."

7.41

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è soppresso."

7.207 (già 7.46)

Enrico Borghi, Musolino

Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente: «Art. 4-terdecies. All'articolo 15, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, le parole "stipulati entro il 31 maggio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "stipulati entro il 31 dicembre 1991"»

7.65

FINA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 119, comma 8-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lugli o2020, n. 77, le parole: "per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento".»

7.208 (già 7.72)

PAITA, MUSOLINO

Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente: «Art. 4-terdecies. All'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. I cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare, coincidono con il cronoprogramma finanziario e sono riferiti alla fine dell'anno solare del relativo stanziamento finanziario. Entro trenta giorni dalla data di conversione della presente legge, l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi."

7.78

MANCA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole "Fino al 30 marzo 2025" con le seguenti: "Fino al 30 marzo 2026";

b) al comma 2-*bis*, sostituire le parole "entro il 30 ottobre 2024" con le seguenti: "entro il 30 ottobre 2025"».

7.87

Irto, Giorgis, Manca, Franceschelli, Basso, Fina, Meloni, Parrini, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:" 4-bis. All'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 2 è sostituito dal seguente: « Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del

90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

7.91 (testo 2)

Parrini

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

- «4-*bis*. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) Alla lettera a), dopo le parole: "del costo dell'opera" aggiungere le seguenti: "della fornitura o del servizio".
 - 2) La lettera b) è abrogata.

4-ter. In relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025, la soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della variazione sono le medesime di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.»

7.209 (già 7.92)

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), dopo le parole "del costo dell'opera" sono aggiunte le seguenti: "della fornitura o del servizio".
 - b) la lettera b) è abrogata»

7.95 Parrini

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025, la soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della variazione sono le medesime di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.»

7.210 (già 7.97)

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente:

«4-tredecim. In relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025, la soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della variazione sono le medesime di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.»

7.211 (già 7.98)

SIRONI, CATALDI

Dopo il comma 4-duodecies, inserire il seguente:

«4-tres decies. In relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025, la soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della variazione sono le medesime di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023,

n. 36, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.».

7.212 (già 7.99)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2025».

7.213 (già 7.105)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. All'articolo 11, comma 3, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, ultimo periodo, le parole "di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "di adozione delle linee guida di cui al comma 1."

7.108

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 8, comma 10-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

7.214 (già 7.109)

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente:

«4-*tredecim*. All'articolo 8, comma 10-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»

7.121

Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2025".»

7.215 (già 7.123)

DI GIROLAMO, CATALDI

Dopo il comma 4-duodecies, inserire il seguente:

«4-tres decies. Al fine di garantire il più efficiente svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, il decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024, adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026.».

7.216 (già 7.124)

PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente: «Art. 4-terdecies. A decorrere dal 30 giugno 2025, l'articolo 25, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è abrogato»

7.217 (già 7.125)

PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente: «Art. 4-terdecies.. All'articolo 25, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo le parole: «si applica» sono inserite le seguenti «, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

7.126

MELONI

Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. All'articolo 25, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo le parole: «si applica» sono inserite le seguenti «, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,»."

ORDINE DEL GIORNO

G7.200

SIRONI, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1337 recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi";

premesso che:

l'articolo 7 reca disposizioni concernenti termini in materia di infrastrutture e trasporti;

impegna il Governo a:

valutare, in relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture la cui procedura di scelta sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2025, che

le clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della variazione sono le medesime di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo

31 dicembre 2024, n. 209.».

EMENDAMENTI

7.0.2 Croatti, Pirro, Sironi, Cataldi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio)

- 1.Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 14, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, dopo il comma 3-quinquies è aggiunto il seguente:
- «3-sexies. Per l'anno 2025, per tutti gli interventi sulle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale si applica la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento per le spese di ultimazione lavori sostenute entro il 30 aprile 2025, a condizione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 2021.»;
- b) all'articolo 16, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per interventi su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale per le spese di ultimazione lavori sostenute entro il 30 aprile 2025 a condizione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 2021».".

Art. 8

8.4

GIACOBBE

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire l'adeguamento delle retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto, all'articolo 1, comma 397 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: "nonché di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025«.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

8.5

CRISANTI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire il normale e corretto funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero-CGIE, di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, l'autorizzazione di spesa afferente al capitolo 3131 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

Art. 9

9.1

MARTON, CATALDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 614, comma 2-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021», sono sostituite con le seguenti: «, 2021 e 2025».».

9.2

NICITA, BASSO, MELONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente: « 4-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali in relazione ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga, la cui tecnologia costituisca attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, all' all'art. 1-bis del DL 15 marzo 2012, n. 21, è aggiunto, in fine, il seguente comma 10: "Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale anche i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia Low Orbit Satellite (LEO). Entro il termine del 31 marzo di ogni anno, Il Governo relaziona al Parlamento in merito all'applicazione del presente articolo".

9.0.2

NICITA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

1. Al fine di consentire l'adeguamento del Casellario delle Imprese tenuto dall'ANAC e quindi garantire l'effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l'attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara con le modalità di cui alla recente riformulazione dell'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come modificato dall'art. 27 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, l'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 è differita al 31 dicembre 2025.

Art. 10

10.2

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-*bis*. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni».

2-ter. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «alle sessioni da indire per gli anni 2023, 2024 e 2025».

10.4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni».

10.200 (già 10.6)

SBROLLINI, MUSOLINO

Sopprimere il comma 3 e 8

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Sopprimere il comma 3.

10.8

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

- "5. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;
- b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;
- c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

10.9

Fina, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.10

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Sopprimere il comma 8.

FINA

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «8-bis. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2026" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2028".»

10.201 (già 10.18)

DI GIROLAMO, CATALDI

Dopo il comma 8-sexies, inserire, in fine, il seguente comma:

«8-*septies*. Nelle more dell'adozione di una disciplina concernente il nuovo assetto sulla geografia giudiziaria, all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre del 2012 n. 155, al comma 3, sostituire le parole "dal 1° gennaio 2026," con le seguenti "dal 1° gennaio 2027.

8-*ter*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-*bis*, è autorizzatala spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.202 (già 10.28)

LOPREIATO, DAMANTE, CATALDI

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*septies*. All'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, relativo all'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile, la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2027»;

b) al comma 4, relativo all'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare, la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2027».

10.203 (già 10.34)

Musolino

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-*septies*. All'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 2020, n. 8, le parole "31 ottobre 2025" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2026"»

10.204 (già 10.36)

BILOTTI, LOPREIATO, SIRONI, CATALDI

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*septies*. All'articolo 2, comma 5, della legge 27 settembre 2021, n. 134, relativo alla improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, la parola: «2024» è sostituita ovunque ricorra dalla seguente: «2025».

10.205 (già 10.46)

Musolino

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 812, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il numero 2), capoverso comma «3.1»., si interpreta nel senso che il personale di cancelleria non può procedere all'iscrizione a ruolo, che resta pertanto sospesa, fino a quando la parte non versi il suddetto importo»".

10.0.4

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroghe in materia del personale dell'Ufficio del Processo)

- 1. Al decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: "avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "avente scadenza non successiva al 30 giugno 2032";
- b) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:
- 1.1) le parole "della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "prorogabile fino al 30 giugno 2032":
- 1.2) le parole: "4.745 unità" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 unità"
- c) all'articolo 13, comma 6, le parole: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 e 2032".
- 2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a), pari a 208.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 e 2032, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 208.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 e 2032.
- 3. Ai maggiori oneri al comma 1, lettera a), pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030, 2031e 2032, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 e 2032.».

10.0.5

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroghe in materia del personale dell'Ufficio del Processo)

- 1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: "avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "avente scadenza non successiva al 30 giugno 2031";
- b) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:
- 1.1) le parole "della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "prorogabile fino al 30 giugno 2031";
- 1.2) le parole: "4.745 unità" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 unità"
- c) all'articolo 13, comma 6, le parole: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031".
- 2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a), pari a 208.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 208.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.

3. Ai maggiori oneri al comma 1, lettera a), pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.».

10.0.6

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroghe in materia del personale dell'Ufficio del Processo)

- 1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: "avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "avente scadenza non successiva al 30 giugno 2030";
- b) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:
- 1.1) le parole "della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "prorogabile fino al 30 giugno 2030";

- 1.2) le parole: "4.745 unità" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 unità"
- c) all'articolo 13, comma 6, le parole: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029 e 2030".
- 2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a), pari a 208.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 208.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030.
- 3. Ai maggiori oneri al comma 1, lettera b), pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029 e 2030, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029 e 2030.».

10.0.8

NICITA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroghe concernenti i Giudici di Pace)

1. I giudici onorari ad esaurimento, al compimento dei 70 anni di età entro il 31 dicembre del 2024, vengono confermati, su base volontaria per ulteriore tre anni.

2. Alla luce della procedura di infrazione e dei contenziosi in atto tra lo Stato Italiano e la Comunità Europea, il MEF indica in mesi tre dalla conversione del presente decreto, il tempo occorrente per la definizione della posizione previdenziale dei giudici onorari ad esaurimento.

Art. 11

11.9

Aurora Floridia

Sopprimere il comma 2.

11.10

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vi gore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».".

11.200 (già 11.12)

SBROLLINI, MUSOLINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

LOREFICE, NATURALE, PIRRO, SIRONI, CATALDI

Al comma 2, sostituire le parole: «sono soppresse» *con le seguenti*: «sono sostituite dalle seguenti "da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2025"».

11.15

FINA, FREGOLENT

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1 quater è aggiunto il seguente "1-quater.1. In relazione ai tempi necessari ad assicurare a livello europeo parità di trattamento e uniformità in materia di produzione di energia elettrica e di assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, nonché al fine di garantire la tutela dell'indipendenza e della sovranità energetica nazionale, le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico di cui ai commi 1-bis e 1-quater, ivi incluse quelle già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono temporaneamente sospese. Fino all'assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico secondo le modalità che verranno stabilite dai singoli Stati membri in attuazione della normativa euro-unionale che sarà adottata in dipendenza di quanto previsto al precedente paragrafo, le concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico già scadute all'atto di entrata in vigore della presente norma, nonché quelle che scadranno successivamente, continuano ad essere esercite dagli attuali operatori a condizioni invariate."

11.201 (già 11.16)

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente: «2-novies All'articolo 12 del decreto-legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente "1-quater. 1. In relazione ai tempi necessari ad assicurare a livello europeo parità di trattamento e uniformità in materia di produzione di energia elettrica e di assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, nonché al fine di garantire la tutela dell'indipendenza e della sovranità energetica nazionale, le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico di cui ai commi 1 bis e 1 quater, ivi incluse quelle già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono temporaneamente sospese. Fino all'assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico secondo le modalità che verranno stabilite dai singoli Stati membri in

attuazione della normativa euro-unionale che sarà adottata in dipendenza di quanto previsto al precedente paragrafo, le concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico già scadute all'atto di entrata in vigore della presente norma, nonché quelle che scadranno successivamente, continuano ad essere esercitate dagli attuali operatori a condizioni invariate.»

11.27

MARTELLA, PARRINI, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13 è inserito il seguente: «13-bis. Le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, si applicano decorsi 180 giorni dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59.».»

11.32

MANCA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 15, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fino alla emanazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 3, per la definizione del finanziamento del Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente, le Regioni e le Provincie autonome possono provvedere al finanziamento delle Agenzie con un trasferimento a valere sulla rispettiva quota del Fondo sanitario nazionale nel rispetto del principio dell'invarianza finanziaria.»

11.202 (già 11.37)

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 2-octies aggiungere il seguente: «2-nonies-. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025».

MARTELLA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027".

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.49

MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: "e metano" sono soppresse. Con successivi decreti il Ministero dell'Ambiente provvede ad emanare le conseguenti disposizioni attuative.».

11.55

MANCA, BOCCIA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le procedure competitive di cui al comma 2, ultimo periodo, e l'assegnazione del servizio di cui al comma 2-bis, sono differite alla data del 31 Dicembre 2030.»

11.60

MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n.122, come modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 feb-

braio 2024, n. 18, le parole "si applica fino al 31 dicembre 2024 e" sono soppresse.».

11.63

Parrini

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59, le parole: "a decorrere dal diciottesimo mese" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal ventiduesimo mese"».

11.203 (già 11.65)

DI GIROLAMO, CATALDI

Dopo il comma 2-octies aggiungere il seguente

«2-novies. Con decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di "sessanta giorni" di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 4 aprile 2023, n. 59, articolo 13, comma 1, lettera *a*), sono sostituiti in «centottanta giorni».».

11.204 (già 11.67)

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 13, comma 1, lettera *a*), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 4 aprile 2023, n. 59, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «centottanta giorni».

Franceschelli

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»."

11.205 (già 11.73)

Musolino

Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente: "2-novies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»".

ORDINE DEL GIORNO

G11.200

Aurora Floridia

Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi» (A.S. 1337),

premesso che:

- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) dalla legge n. 426 del 1998;
- la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito degli impianti

siderurgici della Società Ilva S.p.A., la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico;

- negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente la zona di Tamburi, con un trend spesso in aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;
- siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;
- sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2024 peraltro non sono diminuite, nonostante la riduzione della produzione;
- il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;
- la pediatra Annamaria Moschetti, a nome dell'Ordine dei medici, evidenzia: "le associazioni positive tra biossido di azoto e lo sviluppo dello spettro autistico", e chiede uno stop alle emissioni per la tutela della salute mentale in quanto "i disturbi sono già dimostrati e come medici vogliamo che sia sospesa l'emissione in ambiente di sostanze neurotossiche anche alla luce del quadro epidemiologico". Anche Legambiente chiede: "la decarbonizzazione in tempi rapidi è per noi un elemento basilare. Nella vendita bisogna evitare che a prevalere sia il prezzo piuttosto che la tutela della salute";
- lo studio SENTIERI mette in luce lo stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando un eccesso di bambine e di bambini con malformazioni congenite, un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini;
- documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambine e bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata;

impegna il Governo:

ad integrare l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ricomprendere anche gli impianti siderurgici e industriali dichiarati di interesse strategico nazionale di cui in premessa, tra quegli impianti che devono essere obbligatoriamente sottoposti a valutazione di impatto sanitario in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute; ad assicurare la salvaguardia dell'ambiente attraverso la riduzione della concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento che non può superare la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria. Tale sforamento aumenta esponenzialmente il rischio di malattie neurodegenerative;

ad istituire un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy per dare operatività alla riconversione ambientale dell'area dello stabilimento strategico della Società ILVA S.p.A. e al reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica.

EMENDAMENTI

11.0.200 (già 11.0.2)

Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11.1

(Interventi urgenti per la bonifica ambientale e la tutela della salute e dell'occupazione degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A.)

- 1. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di salute pubblica e di continuità produttiva è indispensabile procedere con le improrogabili azioni di bonifica ambientale, atte a garantire la tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori e delle cittadine e dei cittadini, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, e a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, assicurando la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 2. Si prevede l'applicazione dell'articolo 17-bis del D.L. 152/2021 con una proroga al 1° gennaio 2026 del termine entro il quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta i decreti ministeriali per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori

che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni e mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.".

11.0.201 (già 11.0.3)

Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11.1

(Misure per la riconversione degli impianti siderurgici ILVA e per il reimpiego delle maestranze)

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico ILVA e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica, utilizzando fondi europei e fondi supplementari destinati allo sviluppo sostenibile, all'acquisto di nuovi armamenti e mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.".

Art. 12

12.200 (già 12.4)

Musolino

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire le parole "31 dicembre 2025" con le seguenti "31 marzo 2026";
 - b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
- "1.1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e di 553 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
- 1.2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

12.201 (già 12.10)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 marzo 2026";
- b) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1.1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo e` sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille e` autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e di 553 milioni di

euro annui a decorrere dal 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

12.202 (già 12.27)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2.1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vi gore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

12.203 (già 12.33)

SBROLLINI, MUSOLINO

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-*ter*. All'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazione dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 le parole «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dall'anno 2026,»

12.204 (già 12.35)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2.1. All'articolo 6, comma 11 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48 convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85 sostituire le parole "a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2026,".

12.205 (già 12.47)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1.1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: "31 gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".

12.206 (già 12.49)

MAZZELLA, CATALDI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-ter. Fino al 31 dicembre 2025 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è impu-

tabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto».

12.207 (già 12.50)

Musolino

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dal-l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2025, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con rilevanza contributiva e correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo di dodici settimane.

1-quater. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al precedente comma, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.

1-quinques. L'integrazione salariale di cui al comma 1-bis è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'art. 7, comma 5 bis, del citato decreto legislativo 1 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

1-sexies. Le integrazioni al reddito di cui al comma 1-bis sono concesse nei limiti di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

1-septies. L'INPS provvede alle attività di cui ai precedenti commi con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-octies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

12.208 (già 12.52)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1.1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ed alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dal-l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2025, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo di dodici settimane.

1-ter. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1-bis, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.

1-quater. L'integrazione salariale di cui al comma 1-bis è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga.

Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'art. 7, comma 5 bis, del citato decreto legislativo 1 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

1-quinquies. Le integrazioni al reddito di cui al comma 1-bis sono concesse nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante l'annuale e progressiva eliminazione dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

12.209

CROATTI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-ter. Per i lavoratori impiegati nel comparto delle filiere del tessile-abbigliamento, delle calzature, della pelletteria e degli accessori, con particolare riferimento a quelli operanti in imprese situate nel territorio dell'Emilia-Romagna, per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 finalizzata all'ulteriore riconoscimento di ammortizzatori sociali anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente.

1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni

dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i beneficiari e le modalità attuative di cui al comma 1-ter.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

12.5

Tajani, Giorgis, Manca, Meloni, Parrini, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco, Malpezzi

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *comma 1, sostituire le parole:* "31 dicembre 2025" *con le seguenti:* "31 marzo 2026";

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: "1-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « e di 525 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: « , di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 553 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

12.6

CAMUSSO, TAJANI, MALPEZZI

Apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 marzo 2026";

b) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo e` sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille e` autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021,

di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e di 553 milioni di euro annui a decorrere dal 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

12.21

Manca, Lorenzin, Giorgis, Zampa, Parrini, Meloni, Valente, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole «ed è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti «, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 42 milioni di euro» e le parole: «per gli anni dal 2017 al 2024», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2027»;

b) alla lettera a), le parole: «per gli anni 2023 e 2024,» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027,»

c) alla lettera b), le parole: «e per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni.» sono sostituite dalle seguenti «, per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro e per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni di cui 16,33 milioni destinate centri di riferimento nazionale che praticano l'adroterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinate ai centri che praticano la protonterapia».

1-*ter*. All'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 le parole: «,2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027».

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a euro 42 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

12.26

FURLAN, ZAMPA, GIORGIS, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituire dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2026».".

12.34

Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 le parole "a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "a decorrere dall'anno 2026,".»

12,40

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, al primo periodo le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025" e al terzo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole "e di 22 milioni di euro per l'anno 2025".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."»

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, MANCA, FURLAN, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al comma 162 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle domande di pensione di vecchiaia già trasmesse all'INPS entro il 31 dicembre 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 25 milioni per l'anno 2025, di 50 milioni per l'anno 2026, di 150 milioni per l'anno 2027 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2028, si provvede, quanto a 25 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 50 milioni per l'anno 2026, a 150 milioni per l'anno 2027 e a 200 milioni a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"."

12.51

Parrini, Giorgis, Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Meloni, Valente, Zambito

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ed alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2025, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo di dodici settimane.

1-ter. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1-bis, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.

1-quater. L'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'articolo 7, comma 5 bis, del citato decreto legislativo 1° settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

1-quinquies. Le integrazioni al reddito sono concesse nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

1-sexsies. L'INPS provvede alle attività di cui di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-septies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

12.0.200 (già 12.0.2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12.1

(Turn over dinamico)

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies*, secondo periodo, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto

2014, n. 114, dopo le parole "per il triennio 2022-2024" sono aggiunte le seguenti: "e per il triennio 2025-2027"."

12.0.201 (già 12.0.5)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12.1

(Deroga mobilità volontaria preventiva)

1. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2026"."

Art. 13

13.1

VALENTE

Al comma 1, sostituire le parole "31 marzo 2025" *con le parole* "31 gennaio 2026".

13.200 (già 13.4)

Fregolent, Musolino

Al comma 1, sostituire le parole «entro il 31 marzo 2025» *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2025».

13.5 (testo 2)

MARTELLA, MISIANI, PARRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 2025» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2025», e dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. Le agevolazioni e le esenzioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia di cui all'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono prorogate per l'annualità 2025, per un importo non inferiore a quanto previsto negli anni 2021,2022, 2023 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

1-ter. Le esenzioni fiscali e contributive di cui all'articolo articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, già riconosciute alle imprese beneficiarie e non ancora interamente fruite per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 sono estese anche al periodo d'imposta 2025.»

13.8

CROATTI, PIRRO, CATALDI

Al comma 1, sostituire le parole "entro il 31 marzo 2025" con le seguenti "entro il 30 giugno 2025".

13.201 (già 13.9)

Musolino, Sbrollini, Fregolent

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 2025» *con le seguenti:* «entro il 30 giugno 2025»

Furlan, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Parrini, Meloni, Valente, Zambito

Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 31 marzo 2025" *con le seguenti:* "entro il 30 giugno 2025".

13.11

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sostituire le parole «31 marzo 2025» con le seguenti: «30 giugno 2025».

13.20

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni e sei mesi»."

13.202 (già 13.26)

Sabrina LICHERI, CATALDI

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-sexies. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di proseguire nelle attività di promozione, tutela e conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, all'articolo 1, comma 701 della legge 31 dicembre 2021, n. 234, sono apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "per l'anno 2022" sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2025";
- b) le parole "e il Ministro dell'istruzione" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro dell'istruzione e del merito e le associazioni più rappre-

sentative del settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

13.31

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 11, comma 3, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, le parole "di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "di adozione delle linee guida di cui al comma 1."»

13.39

Misiani

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "dal 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 454".»

13.203 (già 13.42)

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: «1-sexties. Il termine per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data del 31 dicembre 2026»

13.204 (già 13.45)

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 1-quiniquies, aggiungere il seguente: «1-sexsie. L'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle Camere di commercio risultanti dall'accorpamento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015 n.124, e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Gli organi degli enti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 in quanto aventi natura associativa restano esclusi dall'applicazione dell'articolo 5 comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135. Nelle procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle camere di commercio le organizzazioni di cui all'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale ovvero, in mancanza, quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio interessata»

13.49 MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: "1-bis. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Entro il termine del 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

13.50 Rojc, Manca

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di rafforzare le iniziative di Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, è istituito un Fondo, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Una quota delle risorse del Fondo sono destinate all'attuazione del progetto per il potenziamento delle trasmissioni radiotelevisive erogate dal servizio pubblico radiotelevisivo destinate alla minoranza linguistica slovena e alla cittadinanza di lingua friulana presenti sul territorio del Friuli-Venezia Giulia e per l'attivazione dei servizi di informazione giornalistica quotidiana, principalmente territoriale, sia radiofonici che televisivi, in friulano tramite la nuova tecnologia DAB, nonché alla realizzazione di una rete di trasmissione radio DAB+ in Friuli-Venezia Giulia, da estendere, in accordo con la Slovenia e la Croazia, finalizzata a creare un MUX transfrontaliero che preveda la ritrasmissione dei programmi radiofonici, per una completa copertura delle zone dove sono presenti le minoranze linguistiche. Ai relativi maggiori oneri pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

CROATTI

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-sexies. Al fine di sostenere il rilancio produttivo e occupazionale dei distretti della moda è autorizzata una spesa di 50 milioni per l'anno 2025 in favore delle imprese del comparto del tessile, dell'abbigliamento delle calzature, della pelletteria e degli accessori. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di riparto delle risorse di cui al presente comma. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

13.0.200 (già em. 13.0.1)

PAITA, MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Credito d'imposta Zone Logistiche Semplificate)

- 1. All'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 apportare le seguenti modificazioni:
 - 1. al comma 1, dopo le parole: "fino al 15 novembre 2024" sono aggiunte le seguenti: "e dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025";
 - 2. al comma 2, dopo le parole: "per l'anno 2024" sono aggiunte le seguenti: "e di 160 milioni di euro per l'anno 2025".
- 2. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agen-

zia delle Entrate, dal 12 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025.

- 3. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
- 4. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificato dal presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento.
- 5. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 30 agosto 2024.
- 6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 160 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.».

13.0.201 (già em. 13.0.3)

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure a favore della digitalizzazione del Paese)

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione del Paese, accelerare la diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile di nuova generazione e favorire la concorrenza, le autorizzazioni per i diritti d'uso di frequenze

per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 1, commi 1026 e 1028 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, all'articolo 1, comma 568 e 569, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di frequenze assegnate per l'esercizio dell'*Universal Mobile Telecommunication System* (UMTS) sono rinnovate a titolo non oneroso, per un periodo non superiore a venti anni, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con decorrenza dal primo giorno successivo alla naturale scadenza delle attuali autorizzazioni nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.»

Art. 14

14.4
Pirro, Naturale, Cataldi
Sopprimere il comma 3.
14.200 (già em. 14.6)
SBROLLINI, MUSOLINO
Sopprimere il comma 3
14.7
Furlan, Camusso, Zampa, Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente,
ZAMBITO
Sopprimere il comma 3.

	_	_
1	1	O
	4	- 75

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 3.

Art. 15

15.8

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, FREGOLENT

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025"».

15.200 (già em. 15.14)

Fregolent, Sbrollini, Musolino

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente: «2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2025».

Art. 16

16.2

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sopprimere l'articolo.

16.3 Cataldi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16

(Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

- 1. L'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 2.Al fine di garantire il rispetto dei principi indicati dalla sentenza 192 del 2024, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri procede a una revisione e conseguente riformulazione dell'attività istruttoria già in precedenza svolta sulla base dell'articolo 1, commi da 7891 a 801-*bis* della legge 29 dicembre 2022n n. 197.
- 3. Restano ferme le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
- 4. Ai fini dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del contingente di personale già previsto dall'articolo 1, comma 800, della citata legge n. 197 del 2022 e al medesimo Dipartimento sono assegnate le risorse stanziate dai commi 798 e 800 del medesimo articolo 1.».

16.4 Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere il comma 1.

16.5 (testo 2)

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, in modo tale da assicurare uno standard uniforme delle stesse prestazioni in tutto il territorio nazionale, assicurando la piena osservanza di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza 3 dicembre 2024, n. 192.».

16.6

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando la piena osservanza di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza 3 dicembre 2024, n. 192.".

16.7 Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, sostituire le parole: "Fatto salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo svolto sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e ferme restando le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, l'attività" con le parole: "In conformità a quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza 3 dicembre 2024, n. 192, l'attività".

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Sopprimere il comma 2.

16.9

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2, sostituire le parole: "del contingente di personale già previsto dall'articolo 1, comma 800, della citata legge n. 197 del 2022 e al medesimo Dipartimento sono assegnate le risorse stanziate dai commi 798 e 800 del medesimo articolo 1" con le parole: "delle risorse disponibili a legislazione vigente".

Art. 17

17.200 (già em. 17.1)

Musolino

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:

« e-bis) finanziamento alle attività di informazione di testate quotidiane e periodiche e di agenzie di stampa che hanno alle loro dipendenze, a tempo pieno, non meno di 5 giornalisti e 2 poligrafici ».

1-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2025, con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente".

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali e informative di continuare a svolgere il servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione di informazione locale, per i proventi previsti dal Decreto Presidente della Repubblica n. 146/2017, in conto capitale, incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto.»"

Art. 19

19.200

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 111 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: "legge 30 dicembre 2021, n. 234", sono aggiunte le seguenti: "nonché alle imprese di pesca e di acquacoltura per le quali resta fermo quanto previsto all'articolo 14 bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154»

19.201 (già 19.2)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: «1-quinquies. All'articolo 4, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Le disposizioni del presente decreto sono abrogate a decorrere dal 31 dicembre 2025".»

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Fino al 30 giugno 2025, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate."

19.202 (già 19.4)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: «1-quinquies Fino al 30 giugno 2025, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.»

19.5

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".»

19.203 (già 19.6)

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: «1-quinquies All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"»

Franceschelli

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 13 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "La detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento. I termini di cui al presente comma sono elevati al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri" sono soppresse;

b) il comma 5 è soppresso;

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis sono prorogate per il triennio 2025-2027.

1-quater. All'articolo 70 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 8 è soppresso. Tale disposizione è prorogata per il triennio 2025-2027.»

19.16

FRANCESCHELLI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2025».

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.204 (già 19.18)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: «1-quinquies. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2025».

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 8-ter, comma 2-ter, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2023-2025».

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, valutati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.23

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025».

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.205 (già 19.24)

NATURALE, CATALDI

Dopo il comma 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-quinquies. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, l'esonero di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2025, a 32 milioni di euro per l'anno 2026, a 22 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2 milioni

di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.206 (già 19.28)

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 1-quater, *aggiungere il seguente:* «1-*quinquies.* All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2025».»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole «agricoltura», inserire le seguenti «e di pesca»

19.33

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 139 le parole "che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo" sono sostituite dalle seguenti: "che acquisiscono da terzi e vendono, a qualsiasi titolo";
- b) al comma 142 le parole: "a decorrere dal 1° marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre 2025"."

19.207 (già 19.34)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: «1-quinquies All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 139, le parole "che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo" sono sostituite dalle seguenti: "che acquisiscono da terzi e vendono, a qualsiasi titolo";

b) al comma 142, le parole: "a decorrere dal 1° marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre 2025".»

19.208 (già 19.35)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: «1-quinquies All'articolo 1, comma 38, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024" sono aggiunte le seguenti: ", 2025".»

19.40

Franceschelli, Manca, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
- b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
- c) alla lettera c), le parole:"31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"».

19.44

Franceschelli, Valente, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, comma 38, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024 e 2025".

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.209 (già 19.51)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: «1-quinquies. All'articolo 18, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per il primo trimestre solare dell'anno 2024.»
- b) al comma 5, in fine, è aggiunto il seguente periodo «Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 46 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di all'articolo 14, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole «agricoltura», inserire le seguenti «e di pesca»

19.210 (già 19.53)

GAUDIANO, MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 si applicano anche per il primo trimestre solare dell'anno 2025. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

19.55

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.211 (già 19.56)

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: «1-quinquies All'articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".»

19.59

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2025»

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.61

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «per il biennio 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2025-2026».

19.212 (già 19.63)

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 1-quater, *aggiungere il seguente:* «1-*quinquies.* All'articolo 1, comma 343 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "per il biennio 2023-2024" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2023-2025"»

19.66

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".»

19.213 (già 19.68)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: «1-quinquies.. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".»

19.71

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2026".»

19.214 (già 19.72)

PATUANELLI, NATURALE, CATALDI

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

"1-quinquies. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2026".

19.215 (già 19.74)

Musolino

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: "1-quinquies. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2026»".

19.79

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, le parole: "nell'anno 2023" sono sostituite dalle parole: "nell'anno 2024" e le parole: "in scadenza nell'anno 2024 con le parole "in scadenza nell'anno 2025";
- b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni relativi agli aiuti di importo minimo".

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.0.2

NICITA, DAMANTE, MELONI, MAIORINO, TERNULLO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Disposizioni concernenti i termini per l'istanza di rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990)

- 1. A seguito del completamento del rimborso del 90% dell'importo delle imposte versate nel triennio 1990-1992, avviato dall'Agenzia delle entrate nel dicembre 2024 per ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, al fine di porre termine al diverso e discriminatorio trattamento, da ultimo riconosciuto dalla Corte Suprema di Cassazione, tra quanti hanno presentato istanza ai sensi del comma 665 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanti non si sono attivati entro i termini, questi ultimi o i loro eredi possono presentare all'Agenzia delle entrate nuova istanza, di cui al suddetto comma.
- 2. Il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2025. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo 2025, sono stabilite le modalità di presentazione dell'istanza e le procedure di informazione al pubblico.
- 3. L'Agenzia delle entrate, entro il 31 luglio 2025, definisce l'ammontare totale del rimborso dovuto e comunica al Ministro dell'Economia e delle Finanze l'importo da finanziare mediante le risorse da stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi nelle Leggi di Bilancio 2026-2028.
- 4. Dal presente articolo non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica per l'anno 2025.

19.0.3

NICITA, DAMANTE, MELONI, MAIORINO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Disposizioni concernenti proroga dei termini per l'istanza di rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990)

- 1. A seguito del completamento del rimborso del 90% dell'importo delle imposte versate nel triennio 1990-1992, avviato dall'Agenzia delle entrate nel dicembre 2024 per ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, al fine di porre termine al diverso e discriminatorio trattamento, da ultimo riconosciuto dalla Corte Suprema di Cassazione, tra quanti hanno presentato istanza ai sensi del comma 665 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanti non si sono attivati entro i termini, questi ultimi o i loro eredi possono presentare all'Agenzia delle entrate nuova istanza, di cui al suddetto comma.
- 2. Il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2025. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo 2025, sono stabilite le modalità di presentazione dell'istanza e le procedure di informazione al pubblico.
- 3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede progressivamente, nel triennio 2025-2027, mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 450 milioni di euro.

19.0.4

NICITA, DAMANTE, MELONI, MAIORINO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Proroga lavori del tavolo tecnico sul tema del rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990)

1. A seguito del completamento del rimborso del 90% dell'importo delle imposte versate nel triennio 1990-1992, avviato dall'Agenzia delle entrate nel dicembre 2024 per ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre

1990 in Sicilia, al fine di porre termine al diverso e discriminatorio trattamento, da ultimo riconosciuto dalla Corte Suprema di Cassazione, tra quanti hanno presentato istanza ai sensi del comma 665 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanti non si sono attivati entro i termini, i lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis della Legge 8 agosto 2024 n.111 sono prorogati al 30 aprile 2025, anche al fine di valutare la riapertura dei termini di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

19.0.200 (già 19.0.14)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19.1

(Proroga termini in materia di esonero contributivo giovani agricoltori)

- 1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025».
- 2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.201 (già 19.0.17)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19.1

(Proroga termini di misure in favore del ricambio generazionale in agricoltura)

- 1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2025»
- 2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.0.202 (già 19.0.20)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19.1

(Proroga termini riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2025»

Art. 19-quater

19-quater.0.200 Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-quinquies

(Proroga dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti operanti nei territori colpiti dall'emergenza granchio blu)

- 1. Nei confronti delle imprese e dei consorzi di acquacoltura e della pesca, ivi compresi i pescatori lavoratori autonomi, che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall'emergenza legata al granchio blu (callinectes sapidus), individuati con provvedimento adottato nel corso del 2024 dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n° 102, e tuttora in corso, sono prorogati i termini dei versamenti tributari dovuti per il primo semestre del 2025. Per il medesimo periodo, sono prorogati tutti i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
- 2. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
- 3. I versamenti i cui termini sono prorogati ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una o più soluzioni entro il 10 dicembre 2026.
- 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro un limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n° 307»

19-quater.0.201 (già em. 19.0.5)

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-quinquies

(Proroga misure per zone colpite dalle alluvioni del maggio 2023)

- 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 15 maggio 2024 n. 63, convertito con modificazioni, con legge 12 luglio 2024 n. 101, è differita all'annualità 2025 per le cooperative agricole di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 giugno 1984 n. 240 e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, ubicate nelle zone di cui all'allegato 1 al decreto legge 1 giugno 2023 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023.
- 2. Il pagamento dei premi e dei contributi dovuti per il proprio personale dipendente, ivi compreso quello impiegatizio, e non ancora effettuati alla data del 31 novembre 2024, dalle cooperative di cui al comma precedente per il periodo decorrente dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 sono sospesi sino al 16 dicembre 2025. Tale sospensione non comporterà l'applicazione di sanzioni civili o amministrative.
- 3. Agli oneri del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63, convertito con modificazioni, con legge 12 luglio 2024 n. 101.»

Art. 21

21.1

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, MANCA, FURLAN, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Soppr	imere	i commi	1 e .	2.	

21.2
DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI
Sopprimere i commi 1 e 2.
21.6 Rojc
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il Fondo di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 è soppresso e le relative risorse affluiscono al Fondo di cui all'articolo 1 comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. »
21.7 Zambito, Zampa, Giorgis, Manca, Lorenzin, Camusso, Furlan, Parrini Meloni, Valente
Sopprimere i commi 4 e 5.
21.8
Mazzella, Lopreiato, Cataldi, Castellone, Guidolin, Pirro Maiorino
Sopprimere i commi 4 e 5.
21.9 DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI
Sopprimere i commi 4 e 5.

MISIANI

Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sono soppresse le parole da ", oppure siano stati" fino alle parole: "di cui al presente comma";
- b) al comma 2, sono soppresse le parole da ", nonché a coloro che" fino alle parole "della stessa regione"».

21.30

MISIANI

Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i commi 84 e 85 sono soppressi.»

21.31

Furlan, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Parrini, Meloni, Valente, Zambito

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 180 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, è abrogato. Ai minori risparmi derivanti dal presente comma, pari a 13,3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.200

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere le parole da "5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19," fino a "le spese sono compensate.".

Maiorino, Cataldi

Sopprimere le parole: "5-quater. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, il comma 2 è abrogato.".